

ALLEGATO "A" AL MIO REPERTORIO N. 44 RACCOLTA 32

STATUTO

della

"Mètis Community Solutions Società Cooperativa Sociale"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Costituzione e sede sociale

1.1 E' costituita, ai sensi dell'articolo 1 lettera a) della legge 381/1991, la società cooperativa a responsabilità limitata sotto la denominazione "Mètis Community Solutions Società Cooperativa Sociale ", con sede nel Comune di L'Aquila.

1.2 La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 - Durata

2.1 La durata della cooperativa è fissata a tempo indeterminato.

Ciascun socio potrà recedere in ogni tempo con le modalità di cui al successivo art. 10 (dieci) e con un preavviso di almeno 180 (centoottanta) giorni.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

3.1 La cooperativa, conformemente all'articolo 1, lettera a) della legge 8 novembre 1991 n. 381, come integrato dall'art. 17, comma 1, D.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 , non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale

dei cittadini, sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico, attraverso la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi, ai sensi dell'art. 1, lettera a) della citata legge, compresi gli interventi e i servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni ed integrazioni; gli interventi e le prestazioni sanitarie; le prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa; i servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate.

3.2 La cooperativa, inoltre, ai sensi dell'art. 2, D.Lgs. 112/2017, quale impresa sociale di diritto, esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3.3 La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quella di ottenere, tramite la

gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

3.4 La cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata e, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, anche in qualità di soci fruitori, realizza le attività costituenti l'oggetto sociale in funzione e nel rispetto degli obiettivi della L. 8 novembre 1991, n. 381 e del presente statuto.

Art. 4 - Oggetto sociale

4.1 Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 3 del presente statuto, la cooperativa ha come oggetto, allo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio sanitari ed educativi, le attività, che, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, si indicano di seguito:

- a. attività di sensibilizzazione e animazione delle comunità locali entro cui opera al fine di renderle più consapevoli all'attenzione e all'accoglienza delle persone del territorio e dei loro bisogni;
- b. processi di pianificazione e progettazione partecipata di servizi e opere di natura sociale e socio-sanitaria ed educativa
- c. processi di monitoraggio di opere e servizi nonché di finanziamenti di natura sociale/socio-sanitaria/educativa
- d. attività di promozione all'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli o svantaggiate e di affermazione dei loro diritti con particolare

riguardo ai problemi della marginalità minorile, dell'integrazione e del disagio familiare, ai temi di uguaglianza e di accesso agli strumenti di democrazia diretta;

e. attività ludico-educative, laboratori creativi di vario genere, informatica, attività didattico-espressive, nonché altre iniziative per il tempo libero e la cultura;

f. progetti di inclusione sociale e lotta al disagio giovanile e alla dispersione scolastica attraverso l'apertura di servizi rivolti alla popolazione giovanile in collaborazione con gli istituti scolastici e le amministrazioni pubbliche del territorio;

g. attività e servizi rivolte alle donne;

h. attività di formazione, corsi, convegni, seminari, direttamente o indirettamente riguardanti i settori di interesse della Cooperativa;

i. organizzazione di eventi e gestione di spazi funzionali alle attività di cui sopra di natura sociale socio-sanitaria ed educativa;

j. attività di ricerca sul territorio e consulenza tecnica su tutto quanto sopra specificato, in relazione alla natura sociale, socio-sanitaria ed educativa della Cooperativa.

Il tutto nei limiti delle attività riservate per legge, nel rispetto delle normative proprie del tipo sociale adottato.

4.2 Nello svolgimento della propria attività essa potrà collaborare con altri soggetti, pubblici e privati, imprese e associazioni; operare, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto di terzi soggetti sia privati che pubblici, anche partecipando a gare.

4.3 Allo scopo di favorire la realizzazione dell'oggetto sociale, in via non

prevalente, non nei confronti del pubblico, e con esclusione delle attività riservate previste dalle Leggi n. 1/91, n. 197/91 e dal D.Lgs. 385/93, la cooperativa potrà:

- compiere tutte le attività nonché gli atti ed operazioni, contrattuali e non, di natura immobiliare o mobiliare, commerciale o finanziaria, necessarie e/o utili, avvalendosi di tutte le provvidenze ed agevolazioni disposte da leggi e regolamenti regionali, nazionali e comunitari;
- compiere tutte quelle operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, aderire ad altre società, imprese e consorzi, ivi compresi i gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545-septies c.c.;
- partecipare ad organismi associativi sia nazionali che internazionali tendenti al rafforzamento del movimento cooperativo;
- promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie nei settori che costituiscono oggetto della propria attività;
- richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione e da Enti locali, nonché finanziamenti e contributi disposti da Enti ed organismi pubblici e privati interessati allo sviluppo della cooperazione;
- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative e integrative;
- svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, necessaria ed utile alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente, attinente ai medesimi;
- aderire ad organizzazioni di categoria, ad organismi economici, anche con scopi consortili e fidejussori, per il raggiungimento degli scopi sociali e per

coordinare le attività previdenziali, assistenziali, ricreative e mutualistiche;

- partecipare, anche con oblazioni, a tutte quelle iniziative idonee a diffondere e a rafforzare con l'esempio, nei rapporti tra soci e in quelli fra essi e gli altri cittadini, i principi del mutuo aiuto e i legami di solidarietà;
- ricevere liberalità per essere impiegate al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 - Soci Cooperatori

5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

5.2 Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire.

5.3 Possono essere ammesse come soci della cooperativa persone giuridiche, pubbliche o private, enti o associazioni nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.

5.4 I soci della cooperativa potranno essere così suddivisi:

- soci lavoratori, che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa o che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e prestano la propria attività lavorativa a favore della cooperativa, secondo le modalità previste dal regolamento interno ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Ai soci Lavoratori si applica quanto previsto nell'art. 12 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.

112.;

- soci volontari che prestano gratuitamente la propria attività lavorativa a favore della cooperativa, esclusivamente per fini di solidarietà secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381 ed il cui numero non può essere superiore alla metà del numero complessivo dei soci. Essi condividono lo scopo e le finalità della cooperativa e sono iscritti in apposita sezione del libro soci.

Art. 6 - Categoria speciale di soci

6.1 La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

6.2 Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

6.3 In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori e soci comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del presente statuto, che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

6.4 La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e dalle durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

6.5 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

6.6 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui

agli artt. 2422 e 2545-bis del codice civile.

6.7 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

6.8 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

6.9 Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione o inserimento fissato al momento della sua ammissione.

6.10 Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.

6.11 Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'organo amministrativo nel libro soci.

6.12 Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci operatori.

Art. 7 - Domanda di ammissione

7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e/o partita IVA;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) i motivi della richiesta e la tipologia di socio a cui si chiede di essere iscritto;
- d) il numero di quote che propone di sottoscrivere, il cui importo complessivo non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- e) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle delibere legalmente adottate dagli organi sociali.

7.2 Se trattasi di società, associazioni o enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) i poteri della persona che sottoscrive la domanda.

7.3 L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori,

coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

7.4 La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, sul libro soci.

7.5 L'organo amministrativo deve, entro sessanta (60) giorni, motivare la delibera di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

7.6 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

7.7 L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 - Obblighi del socio

8.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni

adottate dagli organi sociali.

8.2 Ogni socio si impegna a collaborare al buon andamento della cooperativa partecipando alle assemblee, usufruendo dei servizi e dei prodotti da essa forniti, divulgando e promuovendo le sue attività.

8.3 Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Art. 9 - Perdita della qualità di socio

9.1 La qualità di socio si perde:

- a) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- b) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 - Recesso del socio

10.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

10.2 La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

10.3 Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo

deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione di fronte il tribunale competente.

10.4 Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

10.5 Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 - Esclusione del socio

11.1 L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa;
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;

e) che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo, non adempia entro trenta giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo.

11.2 Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

11.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale competente nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

11.4 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.

Art. 12 - Delibere di recesso ed esclusione

12.1 Le delibere assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

12.2 Contro le suddette comunicazioni il socio può proporre opposizione entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse innanzi al tribunale.

Art. 13 - Liquidazione della quota

13.1 I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 26 (ventisei) la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel corso del quale lo scioglimento del rapporto sociale,

limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società.

13.2 Il pagamento è effettuato entro centottanta (180) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 - Morte del socio

14.1 In caso di morte del socio gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

14.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

14.3 Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei (6) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

14.4 In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3, del codice civile.

Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

15.1 La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti o esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un (1) anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto

operativo.

15.2 Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'organo amministrativo, alla riserva legale.

15.3 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e) dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

15.4 La cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

15.4 Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

15.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

15.6 Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 - Soci sovventori

16.1 Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto,

possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Art. 17 - Conferimento e quote dei soci sovventori

17.1 I conferimenti dei soci sovventori possono avere a oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) ciascuna.

17.2 Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a quattro.

Art. 18 - Alienazione delle quote dei soci sovventori

18.1 Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

18.2 In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

18.3 Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 - Deliberazione di emissione

19.1 L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote

emesse;

c) il termine minimo di durata del conferimento;

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due (2) punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

19.2 A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da uno a cinque voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'assemblea nella delibera di emissione.

19.3 I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

19.4 Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti a essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

19.5 Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo e il capitale conferito dai soci cooperatori.

19.6 La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 - Recesso dei soci sovventori

20.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

20.2 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Art. 21 - Quote di partecipazione cooperativa

21.1 Con deliberazione dell'assemblea, la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92.

21.2 In tal caso la cooperativa può emettere quote di partecipazione cooperativa prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

21.3 Le quote di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente.

21.4 Il valore di ciascuna quota è di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero).

21.5 Le quote di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della

cooperativa.

21.6 All'atto dello scioglimento della società, le quote di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre quote, per l'intero valore nominale.

21.7 La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle quote di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre quote.

21.8 L'assemblea, in sede di delibera di emissione delle quote di partecipazione cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle quote, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle quote di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle quote eventualmente rimaste inoptate.

21.9 Ai possessori delle quote di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di due punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

21.10 I possessori di quote di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 22 - Assemblea speciale

22.1 L'assemblea speciale dei possessori di quote di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, viene convocata dall'organo amministrativo della cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

22.2 Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni quota posseduta.

22.3 L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

22.4 Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di quote di partecipazione cooperativa nei confronti della società.

Art. 23 - Recesso

23.1 Ai detentori di quote di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle quote stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote medesime.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE

Art. 24 - Elementi costitutivi

24.1 Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è costituito:

1. dai conferimenti in denaro effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero).

Il valore complessivo delle quote detenute da ciascun socio non può essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

2. dai conferimenti di beni diversi dal denaro.

Per il conferimento di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni di legge. In caso di conferimento avente ad oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società, il conferimento avviene mediante prestazione di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria con cui vengano garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio. La polizza o la fidejussione possono essere sostituite in ogni momento dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società;

3. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

4. dai conferimenti rappresentati dalle quote di partecipazione cooperativa;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 26 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

24.2 Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 25 - Vincoli sulle quote e loro alienazione

25.1 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

25.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

25.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

25.4 Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

25.5 Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

Art. 26 - Bilancio di esercizio

26.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

26.2 Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta (180) giorni qualora venga redatto il

bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

26.3 L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) a eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992 n. 59;
- d) a eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

26.4 L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

26.5 La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

26.6 L'assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci sovventori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

26.7 La cooperativa, inoltre, redige e deposita presso il registro delle imprese il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

Art. 27 - Ristorni

27.1 L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica e fermo restando:

- il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

27.2 L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

27.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Art. 28 - Prestiti dei soci

28.1 La società potrà ricevere prestiti dai soci alle condizioni previste dalle leggi speciali in materia e secondo apposito regolamento interno approvato dall'assemblea. I prestiti sociali potranno essere fruttiferi o infruttiferi di interessi, a scelta del socio conferente. Il tasso di interesse massimo sui

prestiti fruttiferi verrà determinato dall'organo amministrativo nei limiti di cui alla normativa vigente. Il socio potrà scegliere di essere remunerato anche con un tasso inferiore a quello massimo stabilito dall'organo amministrativo.

La società cooperativa che ricorre al prestito sociale è tenuta ad impiegare le somme raccolte in operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell'oggetto o scopo sociale.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

Art. 29 - Organi della società

29.1 Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo di amministrazione;
- c) l'organo di controllo interno.

Art. 30 - Assemblea dei soci

30.1 L'assemblea può tenersi anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

30.2 La sua convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R, pec o mediante altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima della data stabilita, riportando il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima, nonché l'elenco delle materie da trattare (ordine del giorno).

30.3 In mancanza del suddetto adempimento l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati,

sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 31 - Funzioni dell'assemblea

31.1 L'assemblea:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- c) delibera sulla emissione delle quote di partecipazione cooperativa;
- d) approva, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di quote di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le quote medesime;
- e) procede alla nomina degli amministratori;
- f) procede alla nomina dell'organo di controllo;
- g) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori, all'organo di controllo;
- h) approva i regolamenti interni;
- i) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dell'organo di controllo;
- j) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto;
- k) delibera sulle modifiche dello statuto e sugli altri argomenti previsti dal codice civile.

31.2 Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 26. L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

31.3 In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

31.4 La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta.

Art. 32 - Assemblea dei soci: costituzione e quorum deliberativi

32.1 L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

32.2 L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno; le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto sociale potranno essere adottate, in ogni caso, con il voto favorevole di più dei due terzi dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci.

Sono fatte salve le disposizioni di legge e del presente statuto che per particolari decisioni richiedono specifiche maggioranze o il consenso di tutti i soci.

32.3 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 33 - Assemblea dei soci: votazioni

33.1 Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, salvo diversa delibera dell'assemblea; per le elezioni delle cariche sociali si procederà a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 34 - Assemblea dei soci: voto

34.1 Hanno diritto di voto nell'assemblea i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ogni socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

34.2 Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19.2.

34.3 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta soltanto da un altro socio che abbia diritto di voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore.

Ciascun socio cooperatore potrà rappresentare al massimo cinque soci.

34.4 Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

34.5 La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 35 - Presidenza dell'assemblea

35.1 L'assemblea è presieduta dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

35.2 Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 36 - Organo amministrativo

36.1 L'amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti eletti dall'assemblea dei soci.

36.2 La maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci

cooperatori persone giuridiche.

36.3 Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili.

Essi hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni e all'eventuale compenso stabilito in sede di nomina.

36.4 Il consiglio, se non vi ha provveduto l'assemblea in sede di nomina, elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Art. 37 - Organo di amministrazione: competenze e poteri

37.1 Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge.

A titolo esemplificativo, ad esso spetta, fra l'altro:

- a) convocare l'assemblea dei soci;
- b) redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente preventivi, nonché la propria relazione al bilancio consuntivo o apposite note di gestione inserite nell'ambito della nota integrativa che deve indicare, tra l'altro, specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;
- d) stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale, compresi quelli di vendita, acquisto, permuta, nonché qualsiasi operazione bancaria;
- e) conferire procure speciali;
- f) assumere, nominare, licenziare il personale della cooperativa fissandone mansioni e retribuzione;

g) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;

h) determinare l'eventuale remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche o funzioni qualora non fosse stato deliberato dall'assemblea dei soci.

37.2 Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso e esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, a uno o più dei suoi componenti, oppure a un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

37.3 Ogni centoottanta (180) giorni gli organi delegati devono riferire all'organo amministrativo e all'organo di controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

37.4 E' nei compiti del presidente convocare l'organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 38 - Consiglio di amministrazione: convocazioni e deliberazioni

38.1 L'organo amministrativo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi siano materie su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) degli amministratori.

38.2 La convocazione è fatta dal presidente mediante lettera raccomandata

A.R o mediante altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e nei casi urgenti a mezzo pec in modo che gli amministratori e l'organo di controllo ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

38.3 Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

38.4 Le riunioni dell'organo amministrativo si potranno svolgere anche per teleconferenza o audio/video conferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

38.5 Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

38.6 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 39 - Consiglio di amministrazione: integrazione del consiglio

39.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

39.2 Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

39.3 In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'organo di controllo, il

quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 40 - Consiglio di amministrazione: compensi agli amministratori

40.1 Spetta all'assemblea determinare gli eventuali compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato.

40.2 Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, determinare l'eventuale compenso dovuto agli amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 41 - Organo di amministrazione: rappresentanza

41.1 Il presidente del consiglio di amministrazione, o, in caso di sua assenza o impedimento, il vice presidente, hanno la rappresentanza legale della cooperativa, di fronte ai terzi e in giudizio.

41.2 La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli amministratori delegati, se nominati. L'organo amministrativo può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

41.3 Il presidente del consiglio di amministrazione, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 42 - Organo di controllo

42.1 Ai sensi dell'art. 10 D. lgs. 112/2017, l'assemblea nomina un organo di controllo nelle persone di uno o più sindaci aventi i requisiti di cui agli artt. 2397, comma 2 e 2399 c.c..

42.2 I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza

dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

42.3 I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte della società ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2 del detto D.lgs. 112/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

42.4 I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

42.5 L'organo di controllo dura in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; lo stesso è rieleggibile.

42.6 La sua retribuzione è determinata con decisione dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 43 - Scioglimento anticipato

43.1 L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 44 - Devoluzione del patrimonio finale

44.1 In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di quote di

partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 26, lett. c);

- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 45 - Regolamenti

45.1 L'organo amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa.

45.2 In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 46 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

46.1 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 47 - Requisiti della mutualità

47.1 Per la cooperativa valgono le seguenti disposizioni che qui si riportano:

a) è vietato distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al

capitale effettivamente versato;

b) è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) è obbligatorio devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 48 - Rinvio

48.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla legge 8 novembre 1991, n. 381 e , nel rispetto di quest'ultima ed in quanto con essa compatibile, le norme dettate in tema di impresa sociale dal D.Lgs. 112/2017.

48.2 Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 c.c. si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Firmato: Sara Vegni, Valeria Baglione, Cinzia Penati, Antonella Marrocchi,
Ilaria Grappasonno, Luisa Rizzo notaio